

N.R.M.P. 4/2023 IEMP

Decreto n.....

emesso il 11-7-2024

depositato il 19-8-2024

Proc. N. 4/23 I.E.M.P.



Corte di appello di Catania

SEZIONE PENALE SECONDA

La Corte di Appello di Catania, seconda sezione penale, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

- | | |
|--|------------------|
| - Dott. Antongiulio Maggiore | Presidente |
| - Dott. Loredana V.K. Pezzino | Consigliere |
| - Dott. Salvatore A. C. Faro Faussonne | Consigliere est. |

a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 15.1.2024, ha emesso il seguente

DECRETO

a carico di PADOVANI Antonio, nato a Catania il 18.3.1952, assistito e difeso di fiducia dall'avv. Baldassare Lauria del foro di Trapani;

ricorrente, con richiesta di revocazione, avverso la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei cespiti di proprietà del già menzionato prevenuto, ex art. 28 D. Lgs. 159/2011, applicata nei suoi confronti con decreto emesso dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Misure di prevenzione in data 4-6/6/2014, come riformato dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 7.5.2015, definitivo il 26.10.2016;

sentiti il Procuratore Generale presso questa Corte e il difensore del ricorrente, i quali, all'udienza del 15.1.2024, hanno rassegnato oralmente le rispettive conclusioni nei termini trascritti a verbale, osserva

Ritenuto in fatto

Con decreto emesso in data 4-6/6/2014, il Tribunale di Caltanissetta – Sezione Misure di prevenzione disponeva (unitamente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per durata di anni tre) la confisca, ex art. 28 D. Lgs. 159/2011, dei cespiti di proprietà di Padovani Antonio, in atti meglio generalizzato.

Con successivo provvedimento del 7.5.2015 (definitivo il 26.10.2016), la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma del già menzionato decreto del Tribunale, rigettava la proposta di confisca dei soli due fabbricati siti in Mascalucia (CT), via Freccia d'oro n. 8 (già via Monte Cicirello), censiti al foglio 13 - particella 780 sub I [categoria A7 abitazione in villino di vani otto] e sub 2 [categoria C6, stalle, autorimesse, etc. di mq. 73], riconducibili a Di Franco Letizia e

Padovani Luigi, confermando nel resto il provvedimento impugnato e ordinando la revoca del sequestro dei beni immobili suindicati rispetto ai quali era stata rigettata la richiesta di confisca. Con atto difensivo recante la data del 9.3.2023, il patrono di Padovani Antonio avanzava, ex art. 28 D. Lgs. 159/2011 richiesta di revocazione della confisca dei cespiti di proprietà del suo assistito, segnatamente deducendo, in principalità, quale motivo di doglianza, violazione e falsa applicazione degli artt. 7 CEDU e 25 Cost., in relazione agli artt. 4 e 24 D. Lgs. 159/2011, stante l'insussistenza *ab origine* della base legale della confisca.

Dopo una premessa di ordine generale sull'istituto della revocazione quale mezzo straordinario di impugnazione, la difesa ricorrente si soffermava sul concetto di accertata pericolosità qualificata nei confronti del proposto e sulla ritenuta illiceità dei beni che erano andati confiscati, osservando che il provvedimento ablativo *de quo* era stato applicato sulla base della ritenuta pericolosità sociale del Padovani, persona ricondotta nell'alveo soggettivo di cui all'art. 4, comma 1°, lett. b) D. Lgs. 159/2011, in ragione della rilevata sussistenza degli indizi del delitto di trasferimento fraudolenti di valori previsto dall'art. 12 *quinquies* D.L. 306/1992.

In effetti, nella vicenda in esame, il Tribunale aveva desunto la sussistenza della anzidetta pericolosità dalle risultanze probatorie della sentenza del Tribunale di Gela in data 9.6.2011, che aveva condannato il Padovani – per il menzionato reato – alla pena di anni quattro di reclusione, previa esclusione dell'aggravante ex art. 7 L. 203/1991.

I fatti accertati nel processo in questione si riferivano alla fittizia attribuzione della titolarità di alcuni "punti scommessa" a tale Barberi Ivan e ad altri soggetti non meglio identificati, essendone risultati invece effettivi titolari Santoro Giovanna, Madonia Maria Stella, Lombardo Francesco, Cappello Pasquale e Barberi Marco Alessandro.

Siffatta apparenza giuridica era risultata ascrivibile alla condotta illecita del Padovani nella qualità di amministratore della "SPORT & GAMES s.r.l.", titolare della concessione per l'apertura di sale scommesse telematiche in tutta Italia, allo scopo di consentire ai reali proprietari di eludere le leggi in materia di misure di prevenzione patrimoniale; in particolare, era stato accertato il coinvolgimento dell'odierno proposto in due distinti progetti riguardanti, l'uno, la fornitura di *slot machines* per le sale "bingo" di Gela e, l'altro, invece, per l'apertura di tre "punti scommessa". Occorreva ulteriormente precisare, però, che il Tribunale di Gela, con la menzionata decisione, aveva assolto il Padovani dal reato contestato al capo b) della rubrica (artt. 110, 416 bis cod. pen.) perché il fatto non sussiste (statuizione poi confermata dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 26.7.2012, con rigetto dell'impugnazione del p.m.), assumendo, in specie, la correttezza della decisione del primo giudice, sul presupposto della ritenuta "inidoneità causale" delle accertate relazioni di Antonio Padovani in determinati ambienti malavitosi, nei quali risultava complicato distinguere il lecito dall'illecito.

Inoltre, la Corte di appello nissena confermava anche la statuizione di primo grado che aveva escluso l'aggravante della finalità mafiosa nella condotta di intestazione fittizia per la quale era intervenuta condanna a carico di Padovani, e ciò in considerazione dell'estraneità delle ragioni che rendono applicabile la circostanza aggravante *de qua*, così come del resto era stato parimenti



ritenuto nella sentenza irrevocabile di condanna emessa l'1.1.2021 a carico dei presunti correi, Barberi, Lombardo, Madonia e Santoro.

Tuttavia, a fronte dell'acclarata esclusione sia del contributo causale offerto alla consorteria criminale gelese sia della stessa finalità mafiosa in relazione alle condotte di intestazione fittizia ritenute, i giudici della prevenzione nisseni avevano individuato in Padovani un soggetto, di rilievo strategico, che, con la fornitura delle macchinette da gioco, aveva stabilito con il gruppo criminale capeggiato da Madonia Giuseppe una quota degli introiti, facendo così di fatto guadagnare in maniera illecita cospicue somme di denaro alle famiglie mafiose del catanese.

Assumeva, ancora, il ricorrente che, in precedenza, il Tribunale di Catania, con decreto del 3.3.2004, aveva già rigettato analoga proposta, nei confronti di Padovani Antonio, per l'applicazione della misura di prevenzione, avanzata dal Questore e dalla Procura etnea, ritenendo insufficienti gli elementi dimostrativi della supposta pericolosità sociale a suo tempo esposti nella proposta di misura.

Ulteriori pronunce (citate specificamente nel ricorso dell'avv. Lauria) si erano, poi, succedute, escludendo qualsivoglia coinvolgimento mafioso di Antonio Padovani e, purtuttavia, ad avviso del giudice della prevenzione nisseno le plurime decisioni assolutorie per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. avevano dato comunque ampia contezza, in merito al proposto, dei rapporti connotati da reciproca convenienza e vantaggio economico tali da potere essere pacificamente ritenuti lesivi di beni giuridici di rilevanza costituzionale.

Sul piano patrimoniale, inoltre, dopo avere richiamato i principi giuridici sottesi alla disciplina della confisca ex D. Lgs. 159/2011, il Tribunale di Caltanissetta aveva affermato, per un verso, la disponibilità in capo al prevenuto dei beni ablati e, per altro verso, il rapporto di sperequazione tra risorse lecite documentate e valore dei beni acquistati nel periodo ritenuto di manifesta pericolosità sociale (essendo in specie emersa, per il periodo 1993-2011, una costante discrasia tra i redditi dichiarati e le altre forme di disponibilità, da un lato, e le uscite tanto per i consumi personali del proposto e del suo nucleo familiare quanto per l'acquisto di beni e valori mobiliari, dall'altro, sì da evidenziare un costante disavanzo finanziario stimato in oltre due milioni di euro). Sul punto, il Tribunale nisseno aveva ritenuto infondato l'assunto difensivo secondo cui detta sproporzione sarebbe derivata dall'indebitamento conseguente al mancato versamento della c.d. "PREU" – il prelievo erariale unico per gli apparecchi di intrattenimento (imposta sugli apparecchi calcolata in base al volume di affari) – per un ammontare di €. 15.000.000,00 da parte delle società riconducibili ad Antonio Padovani a favore della "GAMENET S.p.A.", concessionaria statale, assumendo a tal proposito la sostanziale riconducibilità al Padovani anche della "GAMENET S.p.A." stessa, cosicché era stato ritenuto che, in ragione di una sorta di accordo intercorso tra il proposto e la menzionata società, le sale gioco fossero contrattualizzate direttamente con la piattaforma che, in tal modo, avrebbe percepito direttamente dagli esercenti l'importo "PREU" del canone di concessione, appunto a deconto del proprio credito contabilizzato. Quanto ai beni immobili, inoltre, con riguardo al terreno di mq. 1.650 sito nel comune di Sant'Agata Li Battiati e alla villa bifamiliare con piscina costruita sullo stesso terreno, l'impegno



finanziario era stato stimato in euro 482.087,00, risultato non compatibile con i redditi dichiarati all'epoca; il terreno in questione, poi, era stato acquistato il 30.3.1989, e quindi al di fuori del perimetro temporale della pericolosità sociale, e le opere di edificazione risultavano invece realizzate tra il 1999 e il 2005, sicché l'inscindibilità fisica di queste ultime rispetto al terreno, peraltro di minor costo, avevano determinato le ragioni dell'ablazione dell'intero cespite.

A medesime considerazioni era pervenuto il primo giudice anche in relazione a tutti gli altri beni ritenuti nella disponibilità del proposto.

Tuttavia, come sopra accennato, con provvedimento reso il 7.5.2015 la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la proposta di confisca in relazione ai soli due fabbricati, siti nel comune di Mascalucia, acquistati da Padovani Luigi e Di Franco Letizia, confermando nel resto il decreto del Tribunale sull'assunto della presunta "appartenenza" (anche se non da intendersi come effettiva partecipazione) di Antonio Padovani all'associazione mafiosa.

Sul piano patrimoniale, poi, il decreto della Corte nissena, ritenendo incontestato il presupposto della pericolosità sociale del proposto fino al 2006, aveva individuato una coincidenza temporale tra gli acquisti effettuati nel 2002 e il periodo in cui erano state circoscritte le manifestazioni di pericolosità sociale (tra il 1998 e il 2007).

In buona sostanza, il giudice della prevenzione in secondo grado, pur riconoscendo la liceità dell'acquisto del terreno sito in Sant'Agata Li Battiati, aveva confermato la confisca della villa ivi edificata, risultando l'importo della stessa non compatibile con i redditi dichiarati all'epoca, atteso il maggior valore del fabbricato realizzato rispetto al prezzo del terreno su cui era stato edificato. Quanto alle dedotte quote di capitale delle società intestate al Padovani, infine, il decreto aveva assunto l'illiceità delle stesse sulla scorta della continua movimentazione del conto cassa per importi assai elevati, così da potersi inferire l'artificiosità dell'impalcatura contabile di ognuna di esse.

Nel prosieguo del gravame osservava ancora il ricorrente che, successivamente al giudicato di prevenzione (intervenuto il 26.10.2016), con decreto dell'11.4.2019 la Corte di appello di Catania aveva dichiarato l'inammissibilità di altra domanda di revocazione della confisca *de qua*. Sulla scorta delle considerazioni fin qui passate in rassegna, la difesa ricorrente concludeva il gravame insistendo per la revocazione della confisca disposta a carico di Padovani Antonio, nei termini indicati in premessa.

Fissata udienza per la trattazione del presente giudizio, all'udienza del 15.1.2024 le parti presentavano oralmente le rispettive conclusioni nei termini trascritti a verbale (in particolare, il P.G. concludeva per l'accoglimento dell'istanza difensiva e il difensore di Padovani Antonio insisteva nella domanda, depositando altresì una pronuncia della Suprema Corte (set. 26.10.2022. n. 3049).

Indi la Corte, all'esito della camera di consiglio, deliberava pronunciandosi come da dispositivo riversato in atti.



Considerato in diritto

L'istanza difensiva di revocazione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

Preliminarmente ritiene la Corte di condividere pienamente l'assunto difensivo circa la sussistenza, in capo al provvedimento ablativo in questa sede gravato, del dedotto "vizio endemico" per difetto della pertinente base legale di applicazione, atteso che, a fronte del corretto apprezzamento ai fini prognostici del giudizio di pericolosità sociale di Padovani Antonio effettuato dal giudice di primo grado nisseno, ne è poi conseguita (come infra meglio specificato) un'errata individuazione del requisito legale normativamente richiesto per il provvedimento ablativo del patrimonio del proposto, con conseguente applicazione della confisca *de qua* in aperta violazione dell'art. 7 CEDU e dell'art. 25 della Carta costituzionale.

Muovendo dall'unica sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 12 *quinquies* D. L. 306/1992, il giudice della prevenzione nisseno ha, infatti, assegnato alle precedenti condotte illecite del proposto – oggetto, tutte, di sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto – un significato diverso da quello attribuito dal decreto del Tribunale di Catania del 3.3.2004 che, come sopra richiamato, aveva rigettato analoga proposta di misura di prevenzione sulla scorta della assoluta insussistenza del presupposto della pericolosità sociale del Padovani.

Sul punto, peraltro, val ben richiamare il granitico insegnamento statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte (sentenza 30.11.2017 n. 111, Gattuso) secondo cui *"risulta estranea a tale concetto (appartenenza all'associazione mafiosa) la mera collateralità che non sostanzi in sintomo di un apporto individuale alla vita della compagine"*.

Ciò posto, non può dunque essere revocata in dubbio la portata decisiva che, erroneamente, abbiano assunto, in danno di Antonio Padovani, i fatti di cui all'unica condanna al medesimo prevenuto inflitta, per intestazione fittizia di valori, nell'economia del giudizio di pericolosità sociale formulato a suo carico.

Non può, inoltre, omettersi di considerare come l'estraneità di Antonio Padovani alla consorteria di tipo mafioso, anche nel particolare atteggiarsi del c.d. "concorso esterno", abbia trovato un'ulteriore conferma nella stessa decisione del Tribunale gelese in data 9.6.2011 che, pur condannando il proposto per il reato di intestazione fittizia (con esclusione dell'aggravante del metodo mafioso), lo aveva comunque assolto dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa, contestato dall'anno 1996 fino al 2008, escludendo qualsiasi contiguità del Padovani con le locali organizzazioni mafiose ed affermando, di conseguenza, l'inesistenza di qualsivoglia contributo causale, da parte sua, ai fini dell'integrazione del reato associativo in parola.

Orbene, è opinione della Corte che il giudice della prevenzione nisseno, nel provvedimento quivi impugnato, non abbia evidenziato, rispetto a quelli esaminati dal Tribunale di Gela, ulteriori elementi, seri e concreti, da intendersi come predittivi di tale presunta appartenenza mafiosa del proposto, ma abbia, di contro, pronunciato il decreto applicativo *de quo* evocando unicamente il concetto di pericolosità sociale, ascrivibile al proposto, alla luce dell'inserimento dello stesso nell'alveo della categoria socio-criminologica soggettiva di cui all'art. 4, lett. b), D. Lgs.



159/2911, in ragione della ritenuta colpevolezza per il reato di intestazione fittizia di beni e valori ex art. 12 *quinquies* D.L. 306/1992.

Tuttavia, conformemente alle puntuali osservazioni svolte dal difensore ricorrente (che in questa sede si condividono *ab imis*), rileva al riguardo la Corte che tale condotta illecita, all'epoca dei fatti considerati, non poteva configurare alcuna fattispecie astratta di pericolosità sociale, atteso che i reati contemplati nell'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. (tra cui è compresa, appunto, l'intestazione fittizia) sono stati elevati al rango della pertinente categoria criminologica contemplata dall'art. 4, lett. b), D. Lgs. 159/2011 soltanto con il decreto-legge n. 92/2008 (c.d. "pacchetto sicurezza"), l'art. 10 del quale estendeva la platea dei soggetti indicati dall'art. 1 L. 575/65, destinatari delle misure patrimoniali di cui all'art. 2 ter, anche "ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen.", norma, quest'ultima, poi riportata pedissequamente dall'art. 4, lett. b). D. Lgs. 159/2011.

Sicché il decreto ablativo del giudice nisseno riconduceva il proposto alla categoria criminologica di cui alla citata lett. b), che è stata però configurata come tale soltanto in epoca successiva alla consumazione delle condotte illecite considerate e, dunque, in assenza della pertinente base legale richiesta per inverare il presupposto della pericolosità sociale, con conseguente revocabilità del provvedimento definitivo di confisca per vizio c.d. "endemico", anche alla luce della recente sentenza delle Sezioni unite della Suprema Corte del 31 gennaio 2022 n. 3513.

Sul punto, inoltre, deve essere osservato come non possa farsi ricorso nemmeno al principio di retroattività delle norme, attesa l'estraneità del sistema di prevenzione rispetto alla c.d. "materia penale" che riguarda soltanto la disciplina della misura e non già il presupposto di essa, e cioè l'esistenza a monte di una specifica legge configurante la fattispecie della pericolosità sociale.

Con consolidato orientamento ermeneutico, peraltro, la Suprema Corte (cfr., *ex multis*, Cass. pen. 349/2018; Cass. pen. 54119/2017) ha puntualizzato che "la descrizione della categoria criminologica di cui agli artt. 1 e 4 D. Lgs. 159/2011 ha il medesimo valore che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice, ossia esprime la previa selezione e connotazione, con fonte primaria, dei parametri fattuali rilevanti, siano gli stessi rappresentati da una condotta specifica (le ipotesi di indizio di commissione di un particolare reato, con pericolosità qualificata) o da un fascio di condotte (la c.d. pericolosità generica".

Appare, pertanto, evidente – ad avviso del Collegio – come la questione dell'esistenza di una idonea base legale, quale presupposto della confisca, non sia strettamente connessa al tema della retroattività, che invece ha ispirato il decreto quivi impugnato.

In definitiva, nel caso di specie, la natura giuridica della accertata pericolosità sociale di Padovani Antonio, in ragione delle condotte di intestazione fittizia consumate fino al mese di ottobre 2006, non poteva essere sussunta nella categoria socio-criminologica di cui all'art. 4, lett. b), D. Lgs. 159/2011 – come detto, introdotta solo nel 2008 con il c.d. "pacchetto sicurezza" – sicché a quelle condotte illecite non poteva essere attribuito alcun rilievo in chiave prevenzionale.

Da ciò ne consegue l'accoglimento dell'istanza difensiva e la conseguente revocazione del decreto emesso in data 4-6/6/2014 dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Misure di prevenzione,



siccome riformato dal decreto della Corte di appello di Caltanissetta del 7.5.2015 (definitivo il 26.10.2016), con conseguente restituzione a Padovani Antonio, in atti generalizzato, di tutti i cespiti, mobiliari ed immobiliari, di sua proprietà o al medesimo riconducibili, di cui era stata ordinata la confisca in prevenzione.

In tal senso deve intendersi riformato il provvedimento impugnato, ogni altra questione sollevata dalla difesa appellante restando assorbita dalla presente decisione.


P.Q.M.

revoca il decreto emesso nei confronti di Padovani Antonio dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Misure di prevenzione del 4-6/6/2014, siccome riformato dalla Corte di appello di Caltanissetta del 7.5.2015 (definitivo il 26.10.2016), ordinando la restituzione al medesimo prevenuto di tutti i cespiti, mobiliari ed immobiliari, di sua proprietà o a lui riconducibili, di cui era stata ordinata la confisca in prevenzione.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2024

Il Consigliere estensore

Salvatore A. G. Faro Fausone



Il Presidente

Antongiulio Maggiore



CORTE APPELLO - CATANIA

Depositato in cancelleria

Catania, li 19-08-2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Antonina Maria Palmira Puglisi

